

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 29127/GRFVG del 21/06/2023 SAPI - UD/AIA/81-R

Riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO presso l'installazione sita nel Comune di Carlino (UD).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

**Vista** la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione

territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Visto** il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006);

**Visto** il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

**Visto** il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Visto** l’articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

**Visto** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì l’articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l’articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell’autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** l’Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio competente n. 1187 del 14 maggio 2012, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto dell'AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Carlino (UD), via Marano, 50, identificata dal codice fiscale CCC NGL 65M22 L840B, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Carlino (UD), via Bosco Bando, 7, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte seconda, del decreto legislativo medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio competente n. 1081 del 10 maggio 2016, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1187/2012;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua per l'Az. Agr. Cecchetto Angelo, il termine del 30 aprile 2021, entro il quale presentare al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1643 del 15 marzo 2021, con il quale è stato modificato il decreto n. 3279/2020, posticipando il termine per la presentazione delle istanze di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale al 31 agosto 2021;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3843 del 26 luglio 2021, con il quale è stato modificato il decreto n. 3279/2020, posticipando ulteriormente il termine per la presentazione delle istanze di riesame dell'AIA al 31 marzo 2022;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2023 - 2024 - 2025";

**Vista** la domanda del 31 marzo 2022, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente l'1 aprile 2022 con protocollo n. 18660, con la quale il Gestore ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1187/2012, come modificata con il decreto n. 1081/2016, inviando un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

**Vista** la nota prot. n. 24359 del 28 aprile 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

2) ha inviato al Comune di Carlino, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia della documentazione fornita dal Gestore con la nota del 31 marzo 2022;

**Atteso** che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 29 aprile 2022, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere

le osservazioni;

**Rilevato** che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la nota prot. n. 30803 del 27 maggio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha convocato, per il giorno 29 luglio 2022, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame;

**Visto** il verbale della prima Conferenza di servizi del 29 luglio 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) la Conferenza di servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori risulta che la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/04/2008 e della LR 11/2009, pari a € 487,50, è stata interamente versata;

2) Il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 33533 del 10 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato di non rilevare proprie competenze considerato che dalla documentazione presentata dal Gestore non si evince la presenza di scarichi di acque reflue industriali o di acque di prima pioggia fuori fognatura;

b) della nota prot. n. 23276 /P / GEN/ AIA del 26 luglio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 42999, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha chiesto integrazioni, ha proposto delle prescrizioni e ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo, da adottarsi previo superamento delle carenze individuate nella nota stessa;

3) il rappresentante della Regione ha fatto presente che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, oltre a quanto già evidenziato da ARPA nella propria nota, relativamente alle vasche di stoccaggio degli effluenti non palabili, all'area di disinfezione dei mezzi e alla concimaia situata in via Marano, 50, sede legale dell'Azienda Cecchetto Angelo, ha ritenuto necessario che venga chiarito se il Gestore ha previsto la realizzazione della zona filtro richiesta dall'Ordinanza Ministeriale del 21/04/2021 (Proroga e modifica dell'Ordinanza 26/08/2005, e successive modificazioni, concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile"), con specifico riferimento alla gestione delle acque reflue da essa derivanti;

4) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario acquisire la documentazione inerente le integrazioni richieste da ARPA con la propria nota e i chiarimenti richiesti dal Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, da fornire all'Autorità competente entro 90 giorni dal ricevimento del Verbale della Conferenza stessa;

**Vista** la nota prot. n. 45167 del 4 agosto 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Carlino, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 29 luglio 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

3) ha precisato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

**Viste** la nota del 31 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 2 novembre 2022 con protocollo n. 214895 e la nota del 4 novembre 2022, trasmessa a mezzo PEC il 9 novembre 2021, acquisita dal Servizio competente il 9 novembre 2022 con protocollo n. 229882, con le quali il Gestore ha inviato rispettivamente documentazione integrativa volontaria e le integrazioni richieste con la nota regionale del 4 agosto 2022;

**Vista** la nota prot. n. 213741 del 12 aprile 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Carlino, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione presentata dal Gestore con le note del 31 ottobre 2022 e del 4 novembre 2022;

2) ha convocato, per il giorno 12 maggio 2023, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il verbale della seconda Conferenza di servizi del 12 maggio 2023, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante del Comune di Carlino ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per gli aspetti di propria competenza;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 14992 /P / GEN/ AIA dell'11 maggio 2023, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 12 maggio 2023 con protocollo n. 277659, con la quale ARPA FVG ha chiesto integrazioni, ha espresso il proprio parere riguardo le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (PMC), previsto dall'articolo 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e ha fornito il supporto tecnico scientifico richiesto dall'Autorità competente come previsto dall'articolo 3 della legge regionale 16/2008, proponendo una richiesta di integrazioni;

3) il rappresentante del Gestore, in riferimento alla nota dell'ARPA, ha dichiarato che il sistema di disinfezione dei mezzi non è dotato di pozzo perdente;

4) il rappresentante della Regione ha ritenuto opportuno imporre, come prescrizioni, le richieste di integrazioni proposte da ARPA FVG nella propria nota e prevedere opportuni controlli sui contenitori di stoccaggio degli effluenti non palabili;

5) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base dei pareri pervenuti;

6) il rappresentante del Gestore, in riferimento all'applicazione delle BAT, ha rivalutato lo stato di applicazione e/o il campo note in particolare per:

- BAT 1;
- BAT 13, p.to f2;
- BAT 14, p.ti a, b;
- BAT 15, p.ti c, d;
- BAT 26;
- BAT 27, p.to b.

7) la Conferenza di servizi, a seguito di approfondita discussione, ha integrato e modificato la Relazione istruttoria sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha quindi proceduto all'approvazione della stessa;

8) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA, alle condizioni riportate nella Relazione istruttoria;

**Vista** la nota prot. n. 289506 del 17 maggio 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale

il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Carlino (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestore risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 12 maggio 2023 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel caso di aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis, della Parte II, del decreto legislativo 152/2006, il Piano di utilizzazione agronomica (PUA) è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Preso atto** che con contratto stipulato in data 27 ottobre 2022, avente la durata di circa 12 mesi, tacitamente rinnovabile di anno in anno salvo disdetta, il Gestore apporta una parte della lettiera integrata di allevamento avicolo ad azienda terza per la produzione di fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto:

- 1) di procedere al rilascio del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'allevamento avicolo sito nel comune di Carlino (UD);
- 2) di raccomandare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

## **DECRETA**

1. E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1187 del 14 maggio 2012, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1081 del 10 maggio 2016, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO con sede legale nel Comune di Carlino (UD), via Marano, 50, identificata dal codice fiscale CCC NGL 65M22 L840B, presso l'installazione sita nel Comune di Carlino (UD), via Bosco Bando, 7, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Il presente provvedimento ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1713 del 16 settembre 2011, n. 1271 del 30 giugno 2014 e n. 374 dell'8 marzo 2016.
3. Il Gestore adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.

### **Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio**

1. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:
  - a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
  - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
  - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
  - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata

dal presente decreto.

### **Art. 2 – Altre prescrizioni**

**1.** Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

**2. Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Udine. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

**3.** Qualora il Gestore effettui lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, trasmette al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), ed ogni eventuale variazione al PUA stesso.

### **Art. 3 – Autorizzazioni sostituite**

**1.** L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce:

- a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

### **Art. 4 – Rinnovo e riesame**

**1.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**2.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

### **Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali**

**1.** Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

### **Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo**

**1.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori

limite di emissione;

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

**2.** Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

#### **Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni**

**1.** La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

**2.** Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

#### **Art. 8 – Tariffe per i controlli**

**1.** Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

**2.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

**3.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

#### **Art. 9 – Disposizioni finali**

**1.** Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda Cecchetto Angelo, al Comune di Carlino (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

**2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

**3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.



# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

L'Azienda Agricola Cecchetto Angelo alleva polli da carne in Comune di Carlino, via Bosco Bando 7. L'area su cui insiste l'impianto è collocata, dal punto di vista urbanistico, all'interno di una zona classificata nel Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Carlino come zona E.5 "ambiti di interesse agricolo", e ricade sulla particella 91 del foglio 25 del Comune di Carlino.

L'allevamento è situato in un'area agricola, a nord-ovest dell'abitato di Marano Lagunare.

## ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento, inquadrabile al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte seconda del D. lgs. 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), viene effettuata negli otto capannoni esistenti, su un'area utilizzabile pari a 7.879 m<sup>2</sup> così suddivisa:

	Capannone 1	Capannone 2	Capannone 3	Capannone 4	Capannone 5	Capannone 6	Capannone 7	Capannone 8	Totale
AU [m <sup>2</sup> ]	976	976	947	918	888	800	1.187	1.187	7.879

Attualmente vengono accasati circa 157.000 capi/ciclo. Considerando una densità di allevamento pari a 33 kg/m<sup>2</sup> ed un peso medio durante un ciclo di 1,6 kg, la capacità massima di allevamento, date le superfici disponibili, è pari a 162.504 posti pollame per ciclo.

Il ciclo di allevamento inizia dopo il carico e la macellazione di tutti i capi del ciclo precedente, successivamente all'osservanza del vuoto sanitario previsto dalle normative igienico-sanitarie e la pulizia e la disinfezione dei capannoni.

I pulcini arrivano nei capannoni direttamente dall'incubatoio; la fase di pulcinaia dura dai 7 ai 10 giorni, rispettivamente nel periodo estivo e in quello invernale. Dopo circa 30 giorni viene effettuato il primo sfoltimento delle femmine commercialmente mature, ad un peso medio di circa 1,6 kg. A volte viene effettuato un secondo sfoltimento nel rispetto della densità di 33 kg/m<sup>2</sup>.

## SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

L'alimentazione viene somministrata sotto forma di mangimi composti integrati provenienti da mangimifici nazionali e viene effettuata per fasi al fine di migliorare l'assimilabilità del fosforo. Il mangime finito viene stoccato nei silos adiacenti ai capannoni di allevamento, richiamato, su comando di un pressostato, nelle tramogge di testa delle linee di distribuzione e poi trasferito nelle tazze delle linee di distribuzione a mezzo di coclea funzionante su input di apposito sensore.

## SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua viene distribuita automaticamente nelle linee sospese degli abbeveratoi a goccia in acciaio inox.

## CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

L'impianto di riscaldamento è costituito da bruciatori esterni ai capannoni, alimentati a GPL; la sua regolazione è effettuata tramite sensori di temperatura e controllo centralizzato, gli eventuali malfunzionamenti sono comunicati automaticamente al gestore.

Il sistema di ventilazione è costituito dai ventilatori di seguito riportati:

- capannone 1: 7 ventilatori elicoidali di testa di potenza nominale pari a 32.000 mc/h;
- capannoni 2, 3, 4 e 5: 5 ventilatori elicoidali di testa e 1 laterale di potenza nominale pari a 32.000 mc/h e 1 ventilatore elicoidale di testa di potenza nominale di 26.000 mc/h;
- capannone 6: 4 ventilatori elicoidali di testa e 1 laterale di potenza nominale pari a 32.000 mc/h e 1 ventilatore elicoidale di testa di potenza nominale pari a 26.000 mc/h;

- capannoni 7 e 8: 6 ventilatori elicoidali di testa e 2 laterali di potenza nominale pari a 32.000 mc/h e 1 ventilatore elicoidale di testa di potenza nominale pari a 26.000 mc/h.

Sono presenti, inoltre, 30 finestrelle nei capannoni 1 e 2, 28 finestrelle nei capannoni 3 e 4, 26 finestrelle nel capannone 5, 22 finestrelle nel capannone 6, 33 finestrelle nel capannone 7 e 31 finestrelle nel capannone 8. Il funzionamento (attivazione e graduazione della velocità) è di tipo automatico e discontinuo. Eventuali malfunzionamenti vengono registrati e comunicati automaticamente al gestore.

L'impianto di raffrescamento è di tipo "cooling" ed è attivato esclusivamente nel periodo estivo e nelle ultime fasi del ciclo di allevamento. L'acqua in eccesso viene recuperata e riutilizzata nell'impianto.

## **ENERGIA**

L'energia elettrica viene fornita dal Sistema Elettrico Nazionale.

Il riscaldamento dei capannoni è realizzato, come sopra riportato, bruciatori esterni ai capannoni alimentati a GPL, stoccati in sei bomboloni della capacità di 5.000 l ciascuno e consegnati da ditta distributrice esterna.

## **PRELIEVO IDRICO**

L'approvvigionamento di acqua necessario per l'attività di allevamento avviene mediante prelievo da pozzo.

## **EMISSIONI**

### **Emissioni in atmosfera**

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate. Esse derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH<sub>3</sub>;
- ✓ CH<sub>4</sub>;
- ✓ N<sub>2</sub>O;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, il trattamento degli effluenti, il loro stoccaggio e la loro distribuzione.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca.

Per l'abbattimento delle polveri/odori vengono impiegate le seguenti tecniche: ventilatori dotati di sistema di deflessione verso il suolo, controllo automatizzato dell'impianto di ventilazione, utilizzo di alimenti pellettati e di lettiera grossolana, presenza di zone arborate, tecniche di scarico mangime protette, movimentazione notturna dei polli.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.

In azienda è presente un generatore elettrico di emergenza anch'esso non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché compreso alla lettera gg), parte I dell'Allegato IV, alla parte V del D. Lgs. 152/2006.

### **Scarichi idrici**

Lo scarico, di tipo civile, deriva dal servizio igienico-sanitario presente in un edificio ad uso abitativo situato immediatamente ad est del capannone 1, all'ingresso dell'allevamento, ed utilizzato in caso di necessità dal gestore. Le acque bianche sono raccolte in una vasca condensagrassi e successivamente convogliate in vasca Imhoff, le acque nere sono trattate in vasca Imhoff; da quest'ultima, le acque sono disperse mediante impianto di subirrigazione. Tale servizio igienico assolve anche la funzione di zona filtro di cui all'Ordinanza ministeriale concernente "Misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile".

### **Acque di lavaggio**

La pulizia dei capannoni avviene tramite spazzolatura a secco del pavimento, mentre la disinfezione viene effettuata con idropulitrice ad alta pressione. La Ditta ha a disposizione 8 vasche a tenuta, ciascuna della capacità di circa 0,19 m<sup>3</sup> e posta a fianco di ogni capannone, il cui utilizzo è vincolato alla prescrizione del servizio sanitario di lavaggio con acqua dei capannoni per eventuali patologie infettive. L'Azienda, inoltre, possiede un allevamento di suini in Comune di Palazzolo dello Stella (UD), attualmente non in esercizio, al cui

interno sono presenti 3 vasche liquami; la maggiore di queste, di capacità utile pari a circa 600 m<sup>3</sup> e coperta, è disponibile per lo stoccaggio delle eventuali acque di lavaggio derivanti dall'allevamento di Carlino.

#### **Emissioni sonore**

Il gestore identifica come principale sorgente di rumore il funzionamento degli impianti.

Il Comune di Carlino non ha ancora approvato il PCCA, per cui si applicano i valori limite del D.P.C.M. 01/06/1991. L'allevamento in questione, secondo quanto riportato nella valutazione di impatto acustico redatta il 29/03/2022 dal tecnico competente in acustica ambientale, sono rispettati i limiti di immissione.

#### **Effluenti di allevamento**

La lettiera esausta, alla fine di ogni ciclo di allevamento, viene trasportata alla concimaia, di proprietà dello stesso gestore, sita in Comune di Carlino, in via Marano, 50 e destinata, in parte, ad utilizzazione agronomica sui terreni in conduzione in Friuli Venezia Giulia e in Veneto e, in parte, ad una Società che la impiega per la produzione di fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica.

Gli effluenti palabili stoccati nella concimaia sopra citata sono coperti tramite teli impermeabili. Sotto i teli sono presenti dei tubi forati e dei supporti per il ricircolo dell'aria. L'Azienda agricola ha proposto l'adeguamento di tale concimaia a quanto previsto dal D.M. 25 febbraio 2016; tale aspetto è oggetto di specifica prescrizione.

Lo spandimento viene effettuato con carro spandiletame su tutta la superficie dei fondi aziendali nei periodi autunnali e primaverili, prima della semina delle colture.

#### **Mortalità di allevamento**

La mortalità media è di circa il 5% ed avviene nelle prime fasi di sviluppo degli animali: i capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

Essi sono stoccati in apposita cella frigorifera per poi essere ceduti a ditte autorizzate.

#### **RIFIUTI**

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

#### **RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento. Tale aspetto è oggetto di specifica prescrizione.

#### **MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES D. LGS. 152/2006**

Il Gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee. Tale aspetto è oggetto di specifica prescrizione.

# ALLEGATO A

## MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il Gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

### 1. Conclusioni generali sulle BAT

#### 1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
<ol style="list-style-type: none"><li>1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;</li><li>2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;</li><li>3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;</li><li>4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:<ol style="list-style-type: none"><li>a. struttura e responsabilità;</li><li>b. formazione, sensibilizzazione e competenza;</li><li>c. comunicazione;</li><li>d. coinvolgimento del personale;</li><li>e. documentazione;</li><li>f. controllo efficace dei processi;</li><li>g. programmi di manutenzione;</li><li>h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;</li><li>i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;</li></ol></li><li>5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:<ol style="list-style-type: none"><li>a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);</li><li>b. alle misure preventive e correttive;</li><li>c. alla tenuta dei registri;</li><li>d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;</li></ol></li><li>6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;</li><li>7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;</li><li>8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;</li></ol>	APPLICATA	La Ditta ha un sistema di gestione ambientale, ancorchè non formalmente codificato: oggetto di specifica prescrizione

	Applicata SI/NO	Note
<p>9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).</p> <p>Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <p>10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p> <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i></p> <p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>		

## 1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	<p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi),</li> <li>– garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione,</li> <li>– tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni),</li> <li>– tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola,</li> <li>– prevenire l'inquinamento idrico.</li> </ul>	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.	SI	Ad oggi non sono state segnalate proteste di alcun tipo alle autorità competenti
b	<p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori,</li> <li>– il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento,</li> <li>– la pianificazione delle attività,</li> <li>– la pianificazione e la gestione delle emergenze,</li> <li>– la riparazione e la manutenzione delle attrezzature.</li> </ul>	Generalmente applicabile	SI	Corso di formazione del titolare e aggiornamento verbale del dipendente. La Ditta effettua lo stoccaggio e lo spandimento degli effluenti. Effettua la programmazione dell'attività e il controllo e la manutenzione ordinaria delle

				attrezzature e degli impianti
c	<p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente,</li> <li>– i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali),</li> <li>– le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali).</li> </ul>	Generalmente applicabile	SI	Possibili rotture di taniche contenenti disinfettanti. Verifica di assoggettabilità alla relazione di riferimento
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite,</li> <li>– le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame,</li> <li>– i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi,</li> <li>– i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura,</li> <li>– i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi),</li> <li>– i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari).</li> </ul> <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile	SI	Assenza di stoccaggio effluenti non palabili. Ispezioni visive quotidiane e controllo in continuo centraline perdite idriche e malfunzionamenti degli impianti
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	Rispetto regolamento UE 1069/2009. Presenza di cella frigo

### 1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
---------	---------------	-----------------	------

a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	Alimentazione per fasi
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	Alimentazione per fasi
c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	SI	Alimentazione per fasi
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto	Generalmente applicabile	SI	Alimentazione per fasi

La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».

Tabella 1.1

**Azoto totale escreto associato alla BAT**

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0	
	Suini da ingrasso	7,0-13,0	
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0	
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8	
	Polli da carne	0,2 – 0,6	SI
	Anatre	0,4 – 0,8	
	Tacchini	1,0 – 2,3 <sup>(3)</sup>	

<sup>(1)</sup> Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche  
<sup>(2)</sup> L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame  
<sup>(3)</sup> Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	Alimentazione per fasi
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	SI	
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2				

Tabella 1.2

**Fosforo totale escreto associato alla BAT**

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> (Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Fosforo totale escreto espresso come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2	
	Suini da ingrasso	3,5 - 5,4	
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0	
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45	
	Polli da carne	0,05 – 0,25	SI
	Tacchini	0,15 – 1,0	
<sup>(1)</sup> Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche			
<sup>(2)</sup> Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame			

**1.4 Uso efficiente dell'acqua**

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	Controllo visivo e monitoraggio attraverso le centraline
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	Idropulitrice ad alta pressione. Assenza di percolato
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate	Generalmente	SI	Abbeveratoi



	(per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	applicabile		antispreco
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	NO	
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NON PERTINENTE	La pulizia dei capannoni a fine ciclo viene effettuata a secco (spazzolatura)

### 1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	Piazzali carico/scarico
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	Pulizia a secco. Abbeveratoi antispreco
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	
<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	Pulizia a secco
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	SI	Condensagrassi, Imhoff e subirrigazione
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	NON PERTINENTE	
<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

## 1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (4)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	Bruciatori esterni, cooling, ventilazione forzata, controllo centraline
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	NO	
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	Edifici coibentati
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	LED
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	NON PERTINENTE	
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	NON PERTINENTE	
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi- deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NON PERTINENTE	

h	Applicare la ventilazione naturale	Non applicabile a impianti	NON	
---	------------------------------------	----------------------------	-----	--

	<p>muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi,</li> <li>- sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi.</li> </ul> <p>Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre,</li> <li>- a causa di condizioni climatiche estreme.</li> </ul>	PERTINENTE	
--	--	------------	--

(<sup>1</sup>) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2

## 1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicat a SI/NO	Note
<p>La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma</li> <li>ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore;</li> <li>iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;</li> <li>iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione;</li> <li>v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.</li> </ul>	<p>BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.</p>	NO	<p>L'allevamento è in zona agricola, confinato da vegetazione. Impianti funzionanti in modo discontinuo ed a bassa rumorosità. Non si evidenzia la necessità di attuare alcun intervento di mitigazione.</p>

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	SI	Allevamento esistente
b	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	NON PERTINENTE	
c	Misure operative	Fra queste figurano misure, quali: i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile; ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile; iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di	Generalmente applicabile	SI	Applicabile dove compatibile

		<p>manutenzione;</p> <p>v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile;</p> <p>vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.</p>			
d	Apparecchiature a bassa rumorosità	<p>Queste includono attrezzature quali:</p> <p>i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale</p> <p>ii. pompe e compressori</p> <p>iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti</p>	<p>La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini.</p> <p>Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.</p>	SI	Presenza di ventilatori a bassa rumorosità
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	<p>Ciò comprende:</p> <p>i. riduttori di rumore;</p> <p>ii. isolamento dalle vibrazioni;</p> <p>iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici);</p> <p>iv. insonorizzazione degli edifici.</p>	<p>L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza.</p> <p>Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.</p>	SI	Modulazione del funzionamento degli impianti di ventilazione
f	Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	SI	Localizzazione dell'allevamento in zona agricola, presenza alberature

### 1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

Tecnica (*)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
-------------	---------------	-----------------	------

a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	SI	Trucioli
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	SI	Manuale/parzialmente meccanica
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	SI	
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	SI	Pellettato
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	SI	Cappe applicate alle coclee di scarico
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	SI	Ventilazione modulare controllo centraline
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.	SI	Cooling
2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere	NO	

		limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero		
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NO	
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:			
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Elevati costi
4	Scrubber con soluzione acida		NO	Elevati costi
5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		NO	Elevati costi
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NO	Elevati costi

7	Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica	NO	Elevati costi
---	-----------	---	----	---------------

		potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.		
(¹) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11				

## 1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati; iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione; v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato	NO	Non sono presenti lamentele e/o segnalazioni

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	SI	Localizzazione allevamento in zona agricola
b	Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una	La diminuzione della temperatura	SI	Fresatura lettiera,



	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	<p>loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati),</li> <li>- ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento),</li> <li>- rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno,</li> <li>- ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno,</li> <li>- diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento,</li> <li>- mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera.</li> </ul>	<p>dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p> <p>La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p>		<p>arieggiamento, abbeveratoi antispreco, controllo temperatura e ventilazione (centraline). Concimaia di stoccaggio letami situata in sito diverso dall'allevamento</p>
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anzi- ché la parte bassa delle pareti),</li> <li>- aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale,</li> <li>- collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione),</li> <li>- aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nelle parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo,</li> <li>- disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile,</li> <li>- allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.</li> </ul>	<p>L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.</p>	SI	<p>Barriere naturali, presenza di alberature, gestione allevamento, ventilatori dotati di deflettori, orientamento ventilatori opposto al ricettore</p>
d	<p>Uso di un sistema di trattamento aria quale:</p>	<p>Questa tecnica potrebbe non essere di</p>	NO	<p>Elevati costi</p>

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici);</li> <li>2. Biofiltro;</li> <li>3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi</li> </ol>	<p>applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.</p> <p>Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.</p> <p>Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame.</p> <p>Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p>		
e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;</li> </ol>	<p>Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame.</p> <p>Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.</p>	NON PERTINENTE	Assenza di liquame, pulizia a secco
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);</li> </ol>	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.</li> </ol>	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:		NON PERTINENTE	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;</li> </ol>	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NO	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Compostaggio dell'effluente solido;</li> </ol>	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	SI	Stoccaggio concimaia presso la sede legale dell'Azienda
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Digestione anaerobica.</li> </ol>	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	NO	
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;</li> </ol>	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	NO	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Incorporare effluenti di allevamento il</li> </ol>	Cfr. applicabilità di BAT	SI	

Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
più presto possibile.	22.		
<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11			

### 1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	<b>Generalmente applicabile</b>	<b>SI</b>	Stoccaggio concimaia presso la sede legale dell'Azienda
b Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	SI	Stoccaggio concimaia presso la sede legale dell'Azienda
c Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	NO	
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5			

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	NO	
b Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	NO	
c Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	SI	Stoccaggio concimaia presso la sede legale dell'Azienda
d Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	SI	Stoccaggio concimaia presso la sede legale dell'Azienda
e Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni	NO	

Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	anno.		
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5			

### 1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:		
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	NON PERTINENTE Assenza di liquame
c	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	NON PERTINENTE
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche		
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	NON PERTINENTE

	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	NON PERTINENTE
	3. Coperture galleggianti, quali: - pellet di plastica, - materiali leggeri alla rinfusa,	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle	NON PERTINENTE

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- coperture flessibili galleggianti,</li> <li>- piastrelle geometriche di plastica,</li> <li>- copertura gonfiata ad aria,</li> <li>- crostone naturale,</li> <li>- paglia.</li> </ul>	<p>geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>		
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
<p>(<sup>1</sup>) La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.</p>				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	Assenza di liquame
b	<p>Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fogli di plastica flessibile,</li> <li>- materiali leggeri alla rinfusa,</li> <li>- crostone naturale,</li> <li>- paglia.</li> </ul>	<p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è</p>	NON PERTINENTE	

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		<p>applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>		
<p><sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1</p>				

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	Assenza di liquame
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni	NON PERTINENTE	
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NON PERTINENTE	
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	

Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.			

### 1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note	
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- separatore con pressa a vite,</li> <li>- separatore di decantazione a centrifuga,</li> <li>- coagulazione-flocculazione,</li> <li>- separazione mediante setacci,</li> <li>- filtro-pressa.</li> </ul>	Applicabile unicamente se: <p>è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.</p>	NON PERTINENTE	Assenza di liquame
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NON PERTINENTE	

c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NON PERTINENTE	
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi	NON PERTINENTE	

		freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.		
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	NON PERTINENTE	
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane.	NON PERTINENTE	
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7				

### 1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, - le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione culturale, - le risorse idriche e zone idriche protette.	SI	Fondi Azienda Agricola Cecchetto Angelo
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).	SI	



c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.	SI	
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	SI	
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	SI	
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	SI	
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	SI	
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	SI	

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.	NON PERTINENTE	Assenza di liquame
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10 %. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture	NON PERTINENTE	

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		arabili a file strette in crescita;		
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	NON PERTINENTE	
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.	NON PERTINENTE	
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .				

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	SI	Fondi Azienda Agricola Cecchetto Angelo

Tabella 1.3

**Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT**

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Intervallo	0 <sup>(1)</sup> – 4 <sup>(2)</sup>	SI
<p>(<sup>1</sup>) Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata.                  (<sup>2</sup>) Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari</p>		

**1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo**

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	Alimentazione per fasi riduzione N 15/35%, alimentazione a ridotto tenore proteico ed integrazione con amminoacidi di sintesi, arieggiamento lettiera e abbeveratoi a goccia antipsreco, ventilazione artificiale (mantenimento umidità ottimale lettiera 70%)

### 1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			SI	Analisi chimica lettiera contenuto di N e P
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1					

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniqualvolta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28.  Questa tecnica potrebbe non essere	NON PERTINENTE	

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
			di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.		
c	c Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	Parametri definiti per E-PRTR

<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO	Vedi indicazione del PMC

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	Elevati costi, localizzazione allevamento zona agricola, variabilità del ciclo di allevamento e condizioni climatiche
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	SI	Mediante parametri desunti dalla bibliografia

<sup>(1)</sup> Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(4)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	NON PERTINENTE	
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile	SI	Centraline

(<sup>4</sup>)La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	
b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio	Il monitoraggio distinto dei processi	SI	Fattura mensile gestione rete

		adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.		
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	SI	Fattura fornitore
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	Fatture o altro documento incubatoio
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	Fatture o altro documento incubatoio
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	Comunicazione e PUA

### 3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

#### 3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

##### 3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure —due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	NON PERTINENTE	
b	In caso di gabbie non modificate			
	0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento,</li> <li>- un sistema di trattamento aria.</li> </ul>	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.	NON PERTINENTE	
	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.	NON PERTINENTE	
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	NON PERTINENTE	
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	NON PERTINENTE	
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	NON PERTINENTE	
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	



c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: <ol style="list-style-type: none"> <li>0. Scrubber con soluzione acida;</li> <li>1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi;</li> <li>2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).</li> </ol>	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NON PERTINENTE	
<sup>(1)</sup> Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1				

Tabella 3.1

**BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole**

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (Kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniaca espressa come NH <sub>3</sub>	Sistema di gabbie	0,02 – 0,08	NON PERTINENTE
	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 – 0,13 <sup>(1)</sup>	NON PERTINENTE
<sup>(1)</sup> Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno.			

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

**3.1.2 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne**

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile	SI	Centralina di controllo ventilazione, cooling e lettiera di truciolo di legno vergine
b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna.	NON PERTINENTE	

c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme.	NON PERTINENTE	
d	Lettiera su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti.	NON PERTINENTE	
e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NON PERTINENTE	
f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Costi elevati

(<sup>1</sup>) Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.2

Tabella 3.2

**BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg**

Parametro	BAT-AEL ( <sup>1</sup> ) ( <sup>2</sup> ) (Kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniaca espressa come NH <sub>3</sub>	0,02 – 0,08	SI

(<sup>1</sup>) Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46).

(<sup>2</sup>) Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.

Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini.

Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

# ALLEGATO B

## LIMITI E PRESCRIZIONI

L'AZIENDA AGRICOLA CECCHETTO ANGELO è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in via Bosco Bando, 7 nel Comune di Carlino (UD), a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

1. l'area utilizzabile è pari a 7.879 m<sup>2</sup>, così suddivisa:

	Capannone 1	Capannone 2	Capannone 3	Capannone 4	Capannone 5	Capannone 6	Capannone 7	Capannone 8	Totale
AU [m <sup>2</sup> ]	976	976	947	918	888	800	1.187	1.187	7.879

2. il numero di posti pollo per ciclo è pari a

$$\frac{33 \times 7.879}{1,6} = 162.504$$

prendendo come riferimento il peso di 1,6 kg come peso medio di un capo durante un ciclo. Tale valore deriva dalla media tra il peso vivo medio indicato nella tabella H1 dell'Allegato I al Decreto Ministeriale del 25/2/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti e delle acque reflue nonché per la produzione ed utilizzazione agronomica del digestato" (1,7 kg) ed il peso vivo medio indicato nel "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs" del 2017 (1,5 kg);

3. nel rispetto di quanto previsto al punto 1., per un peso medio vivo superiore a 1,0 kg, non possono essere accasati più di 162.504 capi per ogni ciclo;
4. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico, per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg, devono rispettare il valore BAT-AEL pari a 0,08 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno;
5. fermo restando quanto indicato al punto 1., nel caso in cui il gestore intenda modificare la tipologia di allevamento producendo capi di peso medio finale per ciclo pari o inferiore a 1,0 kg, deve comunicare, almeno 30 giorni prima dell'inizio del ciclo, alla Regione, all'ARPA FVG, al Comune e all'Azienda Sanitaria:
  - a) il peso medio finale per ciclo e conseguentemente il numero di posti pollo di cui al punto 3;
  - b) il valore di ammoniaca, metano e protossido di azoto utilizzando il software BAT-Tool (<http://crpa.it/battool>) ed allegando il report conclusivo. Devono essere, inoltre, stimati i valori di azoto e fosforo escreti impiegando il calcolo del bilancio di massa (N contenuto nella dieta - N ritenuto dall'animale, BREF 2017, cap. 4.18.1.1) o l'analisi degli effluenti (BREF 2017, cap. 4.18.1.2);
  - c) il rispetto dei valori delle emissioni dell'ammoniaca liberata in atmosfera con i BAT-AEL previsti dalla BAT 32 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Devono essere, inoltre, rispettati i valori di azoto e fosforo escreti con i BAT-AEPL associati alle BAT 3 e 4.

In tal caso, l'Autorità competente provvederà d'ufficio all'aggiornamento della presente autorizzazione;

6. nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando il valore riportato al punto 1. o aumentando la densità di allevamento al di sopra dei 33 kg/m<sup>2</sup>, deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. l'acqua prelevata dal pozzo deve essere indicata ed impiegata come "non potabile";
8. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione la superficie della platea dovrà essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato. Le acque contenenti disinfettante raccolte nel pozzetto devono

essere gestite come rifiuti, tenendo a disposizione degli organi di controllo la documentazione attestante il loro corretto smaltimento;

9. entro 3 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve:
  - a. presentare un progetto di adeguamento della concimaia esistente a quanto previsto dagli art. 11 e 12 del D.M. 25 febbraio 2016, nonché per la realizzazione di una copertura fissa, corredato da cronoprogramma, su cui l'Autorità competente esprimerà un formale assenso, definendo anche i tempi per la realizzazione;
  - b. presentare alla Regione e all'ARPA FVG una relazione, firmata da un tecnico competente, attestante l'adeguata tenuta e portanza della vasca di stoccaggio liquami sita a Palazzolo dello Stella (UD) ed utilizzata per lo stoccaggio delle eventuali acque di lavaggio derivanti dall'allevamento di Carlino (UD);
  - c. presentare alla Regione e all'ARPA FVG un aggiornamento della *Verifica di sussistenza dell'obbligo di redazione della Relazione di riferimento*, che tenga conto anche del biocida impiegato per la disinfezione (Bio Environ);
  - d. aggiornare, tenendo conto di quanto riportato ai precedenti punti b. e c., la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29sexies comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006" per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'art 29sexies, comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006. La relazione deve essere sottoscritta anche dal Gestore;
10. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
11. nelle more dell'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Carlino il gestore deve rispettare i limiti acustici di cui al DPCM 1 marzo 1991;
12. entro sei mesi dell'approvazione del PCCA da parte del Comune di Carlino il Gestore deve verificare il rispetto dei livelli emissivi alle previsioni del PCCA per la classe acustica dell'area interessata. Entro 60 giorni dall'effettuazione delle rilevazioni acustiche, il gestore deve trasmettere gli esiti alle Regione FVG, ad ARPA FVG, al Comune di Carlino e all'Azienda sanitaria;
13. il gestore deve trasmettere al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ogni eventuale variazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 23 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022;
14. la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
15. il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente;
16. in caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate;
17. il trasporto della pollina prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico, nonché durante tutto il loro percorso;
18. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche.

Si ricorda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

### Guasto, avvio e fermata

In caso di malfunzionamenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

### Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

### Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it) l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it) i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo. Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la

relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

### ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

#### Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

### PARAMETRI DA MONITORARE

#### 1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrolli	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (caratteristiche tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo su quantità	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. taniche, contenitori in plastica, ecc.	Disinfezione fine ciclo	Kg-l/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo	Contabilità e registro
Altro <sup>1</sup>						

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	kg	Unità	In ingresso	Registro
Capi presenti a fine ciclo	kg	Unità	A fine ciclo	Registro
Carne prodotta	kg	kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo presente fine ciclo)	kg	kg	Fine ciclo e annuale	Registro
Durata ciclo	giorni	Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti	numero	Unità/ciclo	A fine ciclo	Registro

<sup>1</sup> Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

## 1.2 Consumo risorse idriche

Tab. 1.2.1 – Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Pozzo aziendale	Alimentazione, lavaggi	m <sup>3</sup>	A fine ciclo/anno	Contaltri e registro

## 1.3 Consumo energia

Tab. 1.3.1 – Energia

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Energia autoprodotta	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Combustibili	Gasolio, GPL, metano, ecc.	m <sup>3</sup>	A fine ciclo/Anno	Contabilità aziendale/registo ( a s celta del gestore)

## 1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

## 1.5 Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

## 2. Gestione

**Tab. 2 – Gestione impianto**

<b>Operazione</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Frequenza controllo</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Verifica funzionalità dell'area di disinfezione dei mezzi	Controllo visivo assenza di tracce di disinfettanti esternamente alla platea di raccolta	Ad ogni utilizzo	Registro in caso di anomalie
Tattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Tattamento moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di tenuta delle superfici stoccaggio effluenti palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di tenuta cisterne interrato	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (carico/scarico gasolio, deposito disinfettanti, ...)	Controllo impermeabilizzazione / tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Controllo	Annuale	Registro
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Pulizia	Almeno ogni tre anni e, comunque, all'occorrenza	Registro e/o documenti di attestazione di corretto smaltimento dei residui di pulizia
Verifica perdite generatore di emergenza alimentato a gasolio e dotato di serbatoio integrato	Controllo visivo assenza di tracce eventuali perdite di gasolio	Mensile e comunque ad ogni impiego	Registro in caso di anomalie

## 3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.



#### 4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 3 – Indicatori di prestazione

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno*	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m <sup>3</sup> /capo/anno*	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile	Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno*	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica	Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno*	Calcolo	Annuale
Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzo agronomica degli effluenti)	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m <sup>3</sup> /capo/anno*	Calcolo	Annuale

\* La unità di misura espressa per capo/anno si ottiene dividendo il valore relativo alla produzione/consumo annuale per il numero di capi mediamente presente nei singoli cicli.

#### ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**PROVINCIA DI UDINE**

**COMUNE DI CARLINO**

**AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO**

**VIA BOSCO BANDO, 7**

**ALLEGATO 22**

**Piano di Utilizzo Agronomico**

## PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI REFLUI ZOOTECNICI

REDATTO IN FORMA COMPLETA PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ai sensi del DPR n. 03 dell' 11 gennaio 2013

AZIENDA AGRICOLA	AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO
SEDE	CARLINO (UD)
P. IVA	01620950301

(opp. da compilare in caso di vendita)

SUPERFICIE INTERESSATA ALLO SPANDIMENTO  
AZOTO AL CAMPO DA DISTRIBUIRE  
REFLUO PALABILE DA DISTRIBUIRE  
REFLUO NON PALABILE DA DISTRIBUIRE

ha  
kg  
mc  
mc

200,05
36.008,00
1.944,00

DISTRIBUITA NELLE SEGUENTI AREE PEDOCLIMATICHE:

AREA PEDOCCLIMATICA	S.A.U. (ha)	% S.A.U.	AREA	N AL CAMPO DISTRIBUITO IN ZVN kg	N AL CAMPO MEDIO AZIENDALE IN ZVN kg/ha	REFLUO DISTRIBUITO IN ZVN mc	N AL CAMPO DISTRIBUITO IN 20 kg	N AL CAMPO MEDIO AZIENDALE IN 20 kg/ha	REFLUO DISTRIBUITO IN ZO mc
ZONA VULNERABILE - BASSA PIANURA - IRRIGUO	16,188	81%	Z1	27.371	169	1.478			
ZONA VULNERABILE - ALTA PIANURA - IRRIGUO	23,44	12%	Z3	3.573	169	233			
ZONA ORDINARIA - BASSA PIANURA	14,73	7%	Z5				4.645	317	252
<b>TOTALI</b>	<b>200,05</b>	<b>100%</b>		<b>31.344</b>	<b>169</b>	<b>1.692</b>	<b>4.665</b>	<b>317</b>	<b>252</b>

DA SIMULAZIONE SPANDIMENTO:

AZOTO AL CAMPO DISTRIBUITO  
REFLUO PALABILE DA DISTRIBUIRE  
REFLUO NON PALABILE DA DISTRIBUIRE

kg  
mc  
mc

36,008
1,944
0

SUPERFICIE RIPARTITA IN ZONE A SECONDA DELLE CONDIZIONI PEDOLOGICHE:

ZONE VULNERABILI DA NITRATI

AREA PEDOCCLIMATICA	S.A.U. (ha)	% S.A.U.	AREA
ZONA VULNERABILE - BASSA PIANURA - IRRIGUO	161,88	81%	Z1

PRECESSIONE COLTURALE

AREA OMOGENEA (AREA - ID)	SUCCESSIONE IM CORSO	ha	%
Z1A	MA-MA	93,43	58%
Z1B	MA-FR	8,00	5%
Z1BBB	SO-FR	20,00	12%
Z1CDD	SO-FR	6,00	4%
Z1D	SO-MA	22,45	14%
Z1E	MA-SO	4,00	2%
	<b>TOT</b>	<b>161,88</b>	<b>100%</b>

ZONA Z1 (VULNERABILE - BASSA PIANURA - IRRIGUO) 161,88 ha

PRIMO ANNO (coltura)	SECONDO ANNO (coltura)	SUPERFICIE (ha)	% S.A.U.	PRECEDENZE	AREA OMIOGENEA (AREA - ID)	Fabbiegno colturale - apporto massimo di N come da tabelle (kg/ha)	N zootecnico AL CAMPO mediamente consentito max 170 (kg/ha)	N zootecnico AL CAMPO consentito max 280 (kg/ha)
MAGIS GRANELLA	MAGIS GRANELLA	93,43	58%	F	Z1A	300	170	280
MAGIS GRANELLA	FRUMENTO	8,00	5%	F	Z1Q	210	170	280
SORGO	FRUMENTO	28,00	17%	H	Z100B	210	170	280
SORGO	FRUMENTO	6,00	4%	A	Z100	170	170	280
SOLA	MAGIS GRANELLA	22,45	14%	A	Z1B	260	170	280
MAGIS GRANELLA	SOLA	4,00	2%	F	Z1I	70	170	175
			100,00%					

**CARATTERISTICHE DEI REFLUI DISTRIBUITI**  
(dati in kg/ha da comunicazione di smaltimento)

Descrizione	QUANTITA' (tmc)	AZOTO AL CAMPO (kg)	CATEGORIA PALABILE	EFFICIENZA
lettica esausta allevamento avicolo	1.478	27.371		0,40

**SIMULAZIONE DI SPANDIMENTO TIPO LETAME**

(se applicabile alla stessa area ma con un'altra coltura o altra ab. (best))

AREA OMIOGENEA (AREA - ID)	SUPERFICIE (ha)	N AL CAMPO nel refluo (kg/tmc)	N zootecnico AL CAMPO consentito max 280 (kg/ha)	EFFICIENZA (%)	Refluo unit. consentito con efficienza 1 (tmc/ha)	Refluo unit. distrib. (tmc/ha)	refluis tot. distrib per apprezzamento (tmc)	N EFFICIENTE distribuito (kg/ha)	N zootecnico AL CAMPO - in area adibibile omogenea max 280 (kg/ha)	TOTALE N zootecnico AL CAMPO distribuito per apprezzamento (kg)
APPEZZAMENTO OMIOGENEO	Z1A	18,52	280,00	40%	15,12	10,65	976,34	77,41	193,53	18.081,08
APPEZZAMENTO OMIOGENEO	Z1Q	18,52	280,00	40%	15,12	10,40	83,20	77,04	192,63	1.540,06
APPEZZAMENTO OMIOGENEO	Z100B	18,52	280,00	40%	15,12	9,04	253,12	66,97	167,42	4.687,78
APPEZZAMENTO OMIOGENEO	Z100	18,52	280,00	40%	15,12	6,90	41,40	51,12	127,79	766,73
APPEZZAMENTO OMIOGENEO	Z1B	18,52	280,00	40%	15,12	5,00	112,25	37,04	52,60	2.078,87
APPEZZAMENTO OMIOGENEO	Z1I	18,52	175,00	40%	9,45	2,90	11,60	21,48	53,71	214,83
<b>TOTALE</b>	<b>161,88</b>							<b>1.417,93</b>		<b>27.370,96</b>

TOTALE N zootecnico AL CAMPO kg	27.370,96
AZOTO zootecnico AL CAMPO MEDIO kg/ha	169

ZONA VULNERABILE - ALTA PIANURA - IRRIGUO	AREA PEDOCCLIMATICA	S.A.U. (ha)	% S.A.U.	AREA
		23,44	12%	Z3

AREA OMIOGENEA (AREA - ID)	SUCCESSIONE IN CORSO	ha	%
Z3A	MA-MA	11,18	48%
	SOB-SO	12,26	52%
	TOTI	23,44	100%

ZONA Z1 (VULNERABILE - ALTA PIANURA - IRRIGUO) **23,44** ha

PRIMO ANNO (coltura)	SECONDO ANNO (coltura)	SUPERFICIE (ha)	% S.A.U.	PRECESSIONE	AREA OMOGENEA (AREA - ID)	Fabbisogno culturale = apporto massimo di N come da tabella (kg/ha)	N zootecnico AL CAMPO immediatamente consentito max 170 (kg/ha)	N zootecnico AL CAMPO consentito max 280 (kg/ha)
MANS	MANS	11,18	48%	F	Z3A	330	170	280
SORGO	SORGO	12,26	52%	H	Z3CCC	70	170	175

**CARATTERISTICHE DEI REFUII DISTRIBUITI**  
(fertificanti dalla committenza di trattamento)

Descrizione	QUANTITA' (mc)	AZOTO AL CAMPO (kg)	CATEGORIA NON PALIABILE	EFFICIENZA
Lettiera essicata a alimentazione asiccata	215	3.973		0,40

**SIMULAZIONE DI SPANDIMENTO TIPO LETAME**  
(su appezzamenti della stessa area ma in condizioni colturali diverse)

	AREA OMOGENEA (AREA - ID)	SUPERFICIE (ha)	N AL CAMPO nel refluo (kg/mc)	N zootecnico AL CAMPO consentito max 280 (kg/ha)	EFFICIENZA (%)	Refluo unit consentito con efficienza 1 (mc/ha)	Refluo unit distrib (mc/ha)	refluo tot distrib per appezzamento (mc)	N EFFICIENTE distribuito (kg/ha)	N zootecnico AL CAMPO - in area aziendale omogenea max 280 (kg/ha)	TOTALE N zootecnico AL CAMPO distribuito per appezzamento (kg)
APPEZZAMENTO OMOGENEO	Z3A	11,18	18,52	280,00	40%	15,12	34,00	165,46	109,64	274,10	3.064,39
APPEZZAMENTO OMOGENEO	Z3CCC	12,26	15,52	175,00	40%	9,65	4,00	49,04	29,63	74,06	900,22
<b>TOTALE</b>		<b>23,44</b>						<b>214,50</b>			

TOTALE N zootecnico AL CAMPO kg **3.972,61**  
AZOTO zootecnico AL CAMPO INTENDI kg/ha **169**

AREA PEDOCUMULATIVA	S.A.U. (ha)	% S.A.U.	AREA
ZONA ORDINARIA BASSA PIANURA	14,73	7%	25

AREA OMOGENEA (AREA - ID)	SUCCESSIONE IN CORSO	ha	%
Z3CCC	SOR-FR	14,73	100%
	TOT	14,73	100%

ZONA Z5 (ZONA ORDINARIA BASSA PIANURA) **14,73** ha

PRIMO ANNO (coltura)	SECONDO ANNO (coltura)	SUPERFICIE (ha)	% S.A.L.	PRECISIONE	AREA OMOGENEA (AREA - ID)	Fabbisogno culturale = apporto massimo di N consentito (kg/ha)	N zootecnico AL CAMPO mediamente consentito 340 (kg/ha)	N zootecnico AL CAMPO max consentito 450 (kg/ha)
SORGO	FRUMENTO	14,73	100%	H	2.500,8	330	340	340

**CARATTERISTICHE DEI REFLUI DISTRIBUITI**  
(dati ricavati dalla omologazione di stabilimento)

Descrizione	QUANTITA' (tnc)	AZOTO AL CAMPO (kg)	CATEGORIA	EFFICIENZA
Lettiera esausta allevamento avicolo	252	4.665	NON PALLABILE	0,40

**SIMULAZIONE DI SPANDIMENTO TIPO LETAME**  
(su apprezzamento della stessa area ma con apporto culturale diverso)

AREA OMOGENEA (AREA - ID)	SUPERFICIE (ha)	N AL CAMPO nel refluo (kg/mc)	EFFICIENZA (%)	Refluo uniti consentito con efficienza 1 (mc/ha)	Refluo tot distrib per apprezzamento (mc)	N EFFICIENTE distribuito (kg/ha)	N zootecnico AL CAMPO - CONSENTITO 340 (kg/ha)	TOTALE N zootecnico AL CAMPO di distributo per apprezzamento (kg)
2.500,8	14,73	18,52	40%	18,36	17,10	251,08	316,69	4.664,87
APPREZZAMENTO OMOGENEO								4.664,87
TOTALE		14,73		251,08		316,69		317

TOTALE N zootecnico AL CAMPO kg  
AZOTO zootecnico AL CAMPO MEDIO kg/ha

Carlino, 20/02/2019

Az. Agr. Cecchetto Angelo  
(firma e timbro)



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment to concessionary]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

postepay spa

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

[Empty grid for reference number]

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

[M/F selection box]

CARLINO

U D

C C C N G L 6 5 M 2 2 L 8 4 0 B

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5. [Empty fields for personal data]

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

[M/F selection box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (\*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T I 8 [sub. codice (\*)]

[Empty box]

[Empty box]

P A

[Empty grid for act/document extremes]

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (\*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

4 5 6 T [grid]

IMPOSTA DI BOLLO

16,00 [grid]

[Empty grid]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

16,00

EURO (lettere)

SEDICI/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE AZIENDA CAB/SPORETTO

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario n. / cod. ABI CAB firma

FIRMA [Signature]

66/020 03 08-06-23 Pt1 0040 €\*16,00\* F2YV 0040 €\*\*

C.F. CCCNGL65M22L840B